

Contatti | RSS

RISK & COMPLIANCE Platform Europe

Nederlands	English
Français	Deutsch
Italiano	Polski
Română	Bulgarian
	Česky a slovensky

NEWS

EVENTI

PARTNERS ▾

WHITEPAPERS

LIBRI

R&C TV

FORMAZIONE

LAVORO



L'OFFERTA DEL NOSTRO PARTNER:



R&C TV

Zero Corruption Manifesto
Business at OECD (BIAC)

L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE OGGI

12 giugno 2024

di Antonio BARONE e Italo PARTENZA

Una breve riflessione sull'odierno valore giuridico delle polizze assicurative di responsabilità ambientale deve prender le mosse dal concetto di «*responsible governance*» del rischio ambientale, nell'ambito del quale tutti gli operatori, pubblici e privati, sono attori fondamentali, al di là delle tradizioni contrapposizioni autorità-libertà e pubblico-privato.

Questa prospettazione teorica ha oggi un solido fondamento costituzionale.

Infatti, in base all'art. 41, 2° comma Cost. come recentemente modificato dalla legge costituzionale n.1/2022, l'iniziativa economica privata *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

Nella dimensione costituzionale **sicurezza umana, salute e ambiente**, si presentano come “*standard valutativi*” capaci di condizionare ogni azione giuridicamente rilevante, **indipendentemente** dalla soggettività pubblica o privata dell'attore. Non a caso, in base all'art. 3 *ter* del Codice dell'Ambiente (D.Lgs n. 152/2006), la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private.

Il dovere di monitorare l'**effettivo rispetto** della sicurezza umana, della salute e dell'ambiente, pertanto, travalica il riferimento esclusivo ai soggetti pubblici, costituendo **impegno inderogabile** anche per i principali produttori dei rischi ambientali: le **imprese**. Esse sono, più di ogni altro, in grado di monitorare costantemente le **conseguenze dei processi di produzione**, alla luce di quell'evoluzione techno-scientifica che viene implementata per (legittimi) scopi di profitto.



NEWSLETTER

Sottoscrivi

CERCA

Questo comporta il **superamento** delle logiche esclusive di *command and control*, in base alle quali l'impegno *green* dell'impresa è strettamente **circoscritto** alle indicazioni contenute nelle varie **autorizzazioni amministrative ambientali** (autorizzazione ambientale integrata, etc.).

Gli ordinamenti giuridici **europeo e nazionale** prevedono diversi casi di obblighi di **co-gestione del rischio ambientale** gravanti sulle imprese a prescindere dalle indicazioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Si pensi, ad esempio, all'attuazione delle misure di prevenzione ed alle indagini preliminari che il responsabile dell'inquinamento è tenuto a svolgere nell'ambito della procedura di bonifica (art. 242 del Codice dell'Ambiente), la cui omissione è oggetto di apposita sanzione. Del resto, in base all'art. 304 del Codice dell'Ambiente, quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

Gli obblighi di co-gestione del rischio gravanti sulle imprese:

- consentono **interventi immediati** che le PA spesso non sono in grado di assicurare;
- tendono a colmare quella **asimmetria informativa** che non di rado investe le PA rispetto alle imprese.

Emerge quindi una tendenza ordinamentale a far ricadere la **prevenzione dei rischi ambientali** (e non solo) anche sugli operatori economici. Ciò non significa certamente sostenere la natura pubblica dell'**attività d'impresa**; sono piuttosto maturati i tempi per un più aggiornato apprezzamento giuridico dell'agire d'impresa, che tenga conto del differente contesto storico-economico-sociale in cui operano le aziende.

La prospettiva delineata, peraltro, trova ulteriore conferma nel diverso ma correlato tema della **responsabilità sociale d'impresa**. L'impresa socialmente responsabile, infatti, si sforza spontaneamente di porre al centro della propria azione le esigenze collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, in attuazione del principio di **sussidiarietà orizzontale** (art. 118, 4° comma, Cost.).

A differenza degli evidenziati modelli obbligatori di co-gestione del rischio, la responsabilità sociale d'impresa risulta subordinata ad una **scelta volontaria** dell'operatore economico. Ci si riferisce, in particolare, alle certificazioni volontarie (ad esempio) sulla sicurezza ambientale (ISO 14001, EMAS, UNI Ambiente Protetto); **certificazioni** che se da un lato importano **pesanti conseguenze** sul fronte dell'organizzazione d'impresa, dall'altro possono determinare importanti vantaggi anche sul fronte della **semplificazione delle procedure amministrative** in materia ambientale.

La scelta volontaria è altresì alla base dei **compliance programs** previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, grazie ai quali l'impresa può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, connessa ai reati posti in essere nel suo interesse dalla propria struttura di vertice, provando che *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*. Ciò anche con riferimento ai c.d. reati ambientali.

La **tematica assicurativa ambientale** si inserisce a pieno titolo nel percorso evolutivo qui brevemente delineato.

La **rilevanza pubblica** dell'attività d'impresa nella prevenzione e gestione dei rischi ambientali proietta una diversa luce sulle **polizze assicurative di responsabilità ambientale**, che possono tingersi anch'esse di una inedita colorazione pubblicitica quanto meno in termini di responsabilità sociale di impresa e quindi di sussidiarietà orizzontale. La copertura assicurativa, infatti, può assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'**esecuzione degli obblighi di co-gestione del rischio** gravanti sulle imprese. Le polizze di responsabilità ambientale, al contempo, diventano elemento caratterizzante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (**MOG**) adottati dagli operatori economici che decidono di aderire alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, contribuendo a schermare l'impresa dalle responsabilità connesse (tra l'altro) ai reati ambientali.

Si tratta solo di alcuni esempi che sono tutti scrivibili alla logica della **responsible governance del rischio ambientale**, nell'ambito della quale la tematica assicurativa ambientale non può più essere ricondotta esclusivamente all'ambito dei rapporti privatistici tra assicurato e assicuratore, dovendo invece aprirsi al diverso ruolo oggi assunto dall'attività d'impresa, che trova diretto fondamento negli artt. 41, 2° comma e

PODCASTS



AUTORI



MASSIMO BALDUCCI

Expert Consultant c/o Council of Europe



IVO INVERNIZZI

Vice Presidente AnalisiBanka



ALESSANDRO MICOZZI

Senior Accountant, Fintecna S.p.A. - Gruppo CDP



MARCO AVANZI

Compliance, Data Protection & Risk Management c/o ALDI Srl



ALESSANDRO CERBONI

Specialista in compliance, vice presidente di Assocompliance



MAURIZIO RUBINI

Avvocato esperto in Compliance, Senior Advisor e membro OdV



FLORINDA SCICOLONE

Giurista d'Impresa, Esperta in Compliance e Gender Balance



FABIO ACCARDI

Docente per le aree GRC e Internal Audit, RUC e componente OdV



GIORGIO IRTINO

Consulente, libero professionista

118, 4° comma, della Costituzione italiana.

A questo proposito è bene evidenziare che, come per tutti i rischi di responsabilità, anche quello relativo al **danno ambientale è assicurabile**: ciò avviene mediante una copertura che da un lato tiene indenne l'assicurato dai **danni** che possono derivare ai propri beni (ad esempio, il sito aziendale) da una contaminazione e, dall'altro, **manleva** il proprio Cliente dei **costi** che possono essergli posti a carico dalla Pubblica Amministrazione o dallo Stato per porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate al ripristino dei luoghi, o delle spese da sostenere per risarcire i danni a terzi provocati dall'inquinamento, ovviamente nei limiti di volta in volta previsti dalle singole coperture.

E del resto, la perfetta riferibilità della **normativa ambientale – anche comunitaria** – al sistema di responsabilità civile appare indiscussa e la stessa natura di *compensatio* in forma specifica della bonifica e del ripristino ambientali non è di alcun ostacolo alla sua indennizzabilità da parte delle compagnie di assicurazione.

L'assicurazione del rischio ambientale, in questo modo, non soltanto diviene una strategica soluzione per affrontare e gestire i rischi che possono esporre un'impresa a **pregiudizi economici di particolare rilievo**, ma rappresenta altresì uno strumento di primaria rilevanza sociale. Ciò in quanto rende possibili **interventi riparatori** in favore del bene ambiente, che per il loro costo rischierebbero altrimenti di gravare sulla collettività e, non di meno, contribuisce a una efficiente selezione di **imprese virtuose**, escludendo dalla propria manleva coloro che mettono a rischio l'ambiente scegliendo **deliberatamente di ridurre** l'attenzione prevenzionale, per improvvide politiche di contenimento dei costi.

Nel contempo, l'assicuratore di responsabilità civile non diviene mai un supporto dell'inquinatore ma anzi, al contrario, il sistema assicurativo diviene il migliore strumento per vagliare le aziende potenzialmente pericolose e per allontanarle dal mercato – **negandola copertura e il conseguente indennizzo** – allorché emerga la disinvolta e pericolosa gestione del rischio da parte dell'assicurato.

Non è questa una scelta del mondo assicurativo che possa cambiare nel tempo, bensì è il dettato codicistico che lo impone: l'art. 1900 del codice civile, primo comma, esclude, infatti, che la copertura assicurativa possa estendersi ai rischi provocati **volontariamente o con colpa grave** dell'assicurato, salvo che, per quanto riguarda la colpa grave, sia stato pattuito diversamente (Cass., 14.10.2019, n. 25785).

La volontarietà nel **provocare il rischio** (anche se l'evento non fosse oggetto di volizione), secondo la Suprema Corte rappresenta, dunque, un qualcosa di diverso rispetto alla colpa grave, che in sé sarebbe compresa dalla copertura di responsabilità civile. La volontaria provocazione di un rischio costituisce, piuttosto, l'espressione del **dolo** prevista dall'art. 1900 I comma c.c., poiché provocare e aumentare un rischio per scelta deliberata e consapevole altera l'alea contrattuale, anche qualora l'assicurato si auguri che il rischio aggravato non abbia a concretizzarsi in un evento dannoso. L'intenzionalità, dunque, di una condotta è in sé causa di non assicurabilità, poiché il rapporto di buona fede fra assicurato e assicuratore risulta alterato da un **"moral hazard"** che per l'assicurato rappresenta un vantaggio economico, mentre per l'assicuratore diviene una significativa e ingiustificata mutazione *in pejus* del sinallagma.

Accanto ed a supporto del ruolo dei pubblici poteri, non vi è, dunque, figura professionale e commerciale migliore per trattare un rischio aziendale e sociale come quello ambientale, sia nell'ottica della natura privilegiata del contratto di assicurazione come strumento di trattamento del rischio, sia sotto il profilo sociale, poiché, attraverso tale garanzia, si vigila allo stesso tempo sulla correttezza dei comportamenti imprenditoriali e sulla effettiva solvibilità nella riparazione del danno involontariamente cagionato.

Intervento di:

Antonio BARONE, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università di Catania – Avvocato cassazionista – www.baronestudiolegale.com

Italo PARTENZA, Avvocato cassazionista – Titolare studio legale ITC Law – www.itclaw.it

Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:



NICOLA LORENZINI
Manager COO c/o
Italsky Display Srl



MICHELA BARBAROSSA
Avvocato specialista in
Privacy, Risk Management e
Compliance



NUNZIA RUSSO
Consulente Specializzata
Antiriciclaggio c/o
Metoda Finance



ALBERTO MORIANI
CSR/ESG Advisor, Head
of Sustainability ESG c/o
Nest S.r.l.



MATTEO CORBO
Avvocato, Ph.D. – Socio
dello Studio Fieldfisher di
Venezia



FRANCESCO D. ATTISANO
Snr. Advisor Internal
audit, Risk e Performance, Anti-
Corruption, Esg



SIMONE SAVIOLI
Commercialista e Equity
Partner di Macfin
Management Consultants



PAOLA GRIMALDO
Avvocato | Director,
Deloitte Legal



ANDREA DI CORRADO
AML Professional
Analyst c/o ICCREA Banca S.p.A.



CHIARA PONTI
Legal & Compliance
Advisor



ANDREA FELICANI
CFE, Coordinatore
Internal Audit Rete di
Iccrea Banca S.p.A.

SEGUICI SU...



TOP WHITEPAPERS

A. Barone, *Il diritto del rischio*, Giuffrè, Milano, 2006.

U. Beck, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt, 1986, trad. it. a cura di W. Privitera, *La società del rischio. Verso unaseconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.

M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. società*, 2009, pag. 1-33.

I. Partenza, V. Nucci, *L'assicurazione del rischio ambientale*, Cacucci, Bari, 2024.



Lascia un commento

RELATED ITEMS



LA SINERGIA TRA ESG E MODELLO 231

Continua a leggere



INTERESSE PRIMARIO DELL'AZIENDA (IPA) E GOVERNO E CONTROLLO DEI RISCHI. UN APPROCCIO INNOVATIVO

Continua a leggere



RESPONSABILITÀ AMM.VA D.LGS.231: ILLECITI AMBIENTALI E MANCATA APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE

Continua a leggere

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnati con *

Commento

Nome *

Email *

Website

1 COMPLIANCE INTEGRATA DI NORMATIVE "RISK BASED": POSSIBILITÀ O NECESSITÀ?

2 EXPERT GUIDE ON WHISTLEBLOWING LAWS IN THE EU

3 AML / CTF | IL FRAMEWORK DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Vedi tutti i whitepapers

PROSSIMI EVENTI

12 giu SUPERVISION, RISKS & PROFITABILITY MILANO - Auditorium Banco BPM

12 giu EQS ACADEMY | GUIDA ALLA COMPLIANCE INTEGRATA

ONLINE

03 lug NON SOLO AI ACT - LA CENTRALITÀ DEL TRATTAMENTO NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DPIA, LIA, TIA E FRIA WEBINAR

19 set TIA - (DATA) TRANSFER IMPACT ASSESSMENT WEBINAR

02 ott FORUM BANCA MILANO | NH Congress Centre